

Via di Brera 2/26 – 16121 Genova
tel. 0102511657
genovaprovinciale@enas.it

ANTICIPO PENSIONISTICO (APE SOCIALE)

Sono stati pubblicati i decreti n.87 e 88 (attesi dallo scorso maggio). Si tratta di una specie di “pannicello caldo”, che lascia inalterato il disastro delle “riforme pensionistiche.. E’ una misura cosiddetta sperimentale in vigore dal 1 maggio 2017 al 31 dicembre 2018. Per ottenere l’Anticipo pensionistico è necessario avere i seguenti requisiti alla data del 31 dicembre 2017 (domanda da fare entro il 15 luglio 2017) oppure alla data 31 dicembre 2018 (domanda da fare entro il 31 marzo 2018):


LAVORI GRAVOSI E USURANTI - avere almeno 63 anni di età e anzianità contributiva minima di 36 anni per chi ha svolto lavori usuranti e gravosi e a turni negli ultime sei anni (tra cui **Insegnanti della scuola dell’infanzia ,educatori degli asili nido ,personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia**),

LAVORATORI PRECOCI - avere 41 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica se si è iniziato a lavorare prima dei 19 anni e se si hanno almeno 12 mesi di contributi prima dei 19 anni.

DISOCCUPATI – LICENZIATI – ESODATI - avere almeno 63 anni di età e almeno 30 anni di anzianità contributiva - disoccupati che hanno finito integralmente di percepire, da almeno tre mesi, la prestazione per la disoccupazione loro spettante.

INVALIDI CIVILI - avere almeno 63 anni di età e almeno 30 anni di anzianità contributiva se si è invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%;

LEGGE 104 - avere almeno 63 anni di età e almeno 30 anni di anzianità contributiva per coloro che al momento della richiesta svolgono da almeno sei mesi assistenza al coniuge, (anche con unione civile), o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;



L'indennità è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di detto importo). L'importo dell'indennità non è rivalutato, né integrato al trattamento minimo. È invece compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata soltanto nel caso in cui i relativi redditi non superino gli 8.000 euro lordi annui e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel limite di reddito di 4.800 euro lordi annui. L'indennità è corrisposta fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento del diritto alla pensione secondo i requisiti previsti dalla legge.